


Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

N. 32/18 del registro concessioni

N. 60/18 del repertorio



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

IL PRESIDENTE

Vista: l'istanza presentata in data **23/11/2018** dalla **KOTHON NAUTICA S.R.L.**;

Vista: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: il D. M. n. 342 in data 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Visto: l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

Vista: la nota prof. n. 127204 del 04/09/2019 con la quale l'A.d.S.P. ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della ditta KOTHON NAUTICA S.R.L., ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni stipulato in data 13 ottobre 2008 tra questa Autorità e la predetta Prefettura;

Visto il deposito Cauzionale di € 30.000,00 a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione costituito dalla società KOTHON NAUTICA S.R.L. a mezzo polizza fidejussoria n. 91000291 emessa dalla società Cattolica di Assicurazioni;

Vista: la precedente licenza n. 08/2016 del 18/04/2016;

CONCEDE

Alla **KOTHON NAUTICA S.R.L.**, legalmente rappresentata da **[REDACTED]**
con sede in **PALERMO - [REDACTED]**
codice fiscale n. **[REDACTED]**
di occupare un' area di banchina e specchio acqueo
di metri quadrati: coperti **12,00**; banchina **27,00**; specchio acqueo **1.745,00**

situata nel **Comune di Palermo**

e precisamente nel **porto vecchio dell'Arenella**

allo scopo di **installare un pontile galleggiante per ormeggiare imbarcazioni da diporto nel periodo da giugno a settembre e mantenere una passerella d'imbarco sul tratto di banchina d'interesse, nonché un piccolo prefabbricato, una gru semovente su ruote gommate ed un cancello in area di banchina limitrofa.**

e con l'obbligo di corrispondere a questa A.d.S.P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone intero provvisorio di € 37.223,92 di cui € 9.305,98 per l'anno 2019, € 9.305,98 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2020, € 9.305,98 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2021, ed € 9.305,98 a titolo di canone provvisorio per l'anno 2022, secondo il dettaglio più avanti specificato.

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi 48 a decorrere dal **01/01/2019** terminando col **31/12/2022**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A.d.S.P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta. Parimenti questa A.d.S.P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A.d.S.P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa A.d.S.P. e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa A.d.S.P. avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e

degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A.d.S.P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa A.d.S.P. di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A.d.S.P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa A.d.S.P. dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa A.d.S.P. da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il concessionario è tenuto a pagare sugli immobili in concessione l'imposta locale al Comune di Palermo;

- il concessionario si obbliga a consegnare a questa A.d.S.P., entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;
- il cancello deve essere mantenuto in opera solo nel periodo estivo da giugno a settembre, in tale periodo dovrà essere tenuto sempre aperto ad eccezione delle ore notturne dalle 23,00 alle 06,00; non dovrà essere realizzato il pannello fisso sporgente rispetto al ciglio banchina e potrà essere realizzato un cancello con unica anta lunga ml. 2,00 (sporgente rispetto al ciglio banchina);
- il concessionario dovrà dimostrare l'idoneità statica del manufatto mediante apposita certificazione redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e/o dalla ditta costruttrice;
- il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale realizzazione dell'impianto elettrico in conformità alle specifiche normative vigenti e/o che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente concessione, nonché produrre la relativa "dichiarazione di conformità" di cui alla legge 46/90 e s.m.i.;
- il concessionario dovrà provvedere a munirsi, se ed in quanto prescritto, del nulla osta di prevenzione incendi, provvedendo, altresì, ad effettuare a propria cura e spese gli adeguamenti eventualmente richiesti in funzione dello specifico uso del compendio;
- il concessionario dovrà adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare pregiudizio al normale uso della banchina e/o dello specchio acqueo limitrofo e non dovrà arrecare intralcio al transito di mezzi sulla banchina ;
- è fatto divieto di gettare rifiuti solidi e liquidi in mare e di usare i gabinetti di bordo;
- è obbligo del concessionario, ove improrogabili necessità lo richiedano, effettuare lo spostamento dei mezzi ormeggiati, della scaletta o passerella, nonché del piccolo prefabbricato;
- è fatto obbligo al concessionario di allontanare le imbarcazioni dall'ormeggio in presenza di mareggiate di lunga durata e forte intensità dal primo quadrante; i mezzi dovranno essere ormeggiati a distanza di sicurezza dal concessionario limitrofo;
- la presenza della gru in banchina dovrà essere segnalata con apposito segnaletica verticale ed orizzontale (catarifrangente o luminosa) e mezzi idonei a segnalare, anche in ore notturne e/o in condizioni di scarsa visibilità, gli ingombri in corrispondenza della gru;
- il concessionario dovrà provvedere ad adeguare i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché di sicurezza degli impianti, con particolare riferimento al D.L.gs. N.626/94 e della legge 46/90, al D.P.R. n. 459 del 24.7.1996 e s.m.i. (normative macchine);
- il concessionario dovrà mantenere il sovraccarico sulla pavimentazione della banchina entro il limite massimo di 2,5 tonn/mq.;
- il concessionario dovrà delimitare lo specchio acqueo in concessione con apposite boe se necessario anche luminose e dovrà installare un idoneo dispositivo di segnalazione luminosa nelle testate dei pontili;

- il concessionario dovrà aver cura che i canali di manovra e gli altri spazi residuali in mare consentano un cerchio di evoluzione il cui diametro minimo sia conforme alle norme in vigore;
- il concessionario dovrà mantenere il pontile nella esatta posizione indicata nella planimetria allegata all'istanza e dovrà rispettare il piano d'ormeggio rappresentato in planimetria senza invadere in alcun modo gli spazi destinati al transito ed alla manovra delle imbarcazioni;
- il prefabbricato dovrà essere semplicemente poggiato sulla banchina, senza l'esecuzione di alcuna opera fissa o muraria, ed il suo mantenimento sul posto deve essere effettuato solo nei mesi da maggio ad ottobre;

Per gli anni 2020, 2021 e 2022 il canone annuo di €. 9.305,99, aggiornato in base al tasso d'inflazione programmato, dovrà essere versato annualmente entro il 15 settembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 23 giugno 2014 n. 89, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 04 della legge 4.12.93 n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400 del 5.10.93.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevute del tesoriere di questa A.d.S.P. n. 3115 del 28/08/2019, n.3576 del 01/10/2019 e n. 4004 del 06/11/2019, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in **PALERMO - VIA VERGINE MARIA N. 1.**

Palermo, addì 12 11 2019

Il dipendente dell'Area Demanio

[Redacted signature]

Il Concessionario

KOTHON NAUTICA S.R.L.
BRUNO GIUSEPPE

[Redacted signature]

Testimoni

[Redacted witness signatures]

Responsabile procedimento
Avv. Caterina Tebello

[Redacted signature]

IL CONCESSIONARIO
Qualino Monti

[Redacted signature]



Agente della Direzione Provinciale di Palermo

2019 4843 3

Pagato € 860,47 OTTOCENTOQUARANTA/47

di cui 96,00 PER IMPOSTA DI BOLLO

[Redacted signature]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]